



COMUNE DI SUELLI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Piazza Municipio n. 1 – 09040 SUELLI

☎ 070988015/988037 – 📠 070988353- ✉ protocollo.suelli@legalmail.it
💻 www.comunesuelli.it cultura.suelli@gmail.com

UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Allegato alla determinazione n. 222 del 13.12.2023

**BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 09/12/1998, N. 431.
PERIODO GENNAIO–DICEMBRE 2023**

E' indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 9/12/1998, n. 431, "*Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*", per il contributo al pagamento dei canoni di locazione, il bando pubblico approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Socio Assistenziale n. 222 del 13.12.2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- la Legge n° 431 del 09 dicembre 1998 ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/07/1999, n. 167, che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell'assegnazione dei medesimi agli aventi titolo. In particolare, il suddetto decreto ministeriale dispone che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 29/05 del 08.09.2023 avente ad oggetto: "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2023 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11" ed il relativo Allegato;
- la Nota esplicativa della RAS –Assessorato dei Lavori Pubblici -Direzione generale dei lavori pubblici –Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) n. 37878 del 20/09/2023 avente ad oggetto: "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2023. Precisazioni";

-la Determinazione della RAS –Assessorato dei Lavori Pubblici –Direzione generale dei lavori pubblici –Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) n. 2624/41281del 09/10/2023 avente ad oggetto: “Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2023. Ripartizione delle risorse tra i Comuni” ed il relativo Allegato1;

RENDE NOTO

Che a decorrere **dal 13/12/2023 e fino al 27/12/2023**, alle ore 10.00 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui al “*Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione*” di cui all'art. 11 della Legge n.431/98 relativo all'anno 2023.

Art. 1 Destinatari dei contributi e requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:2

1.Essere/essere stati nel corso del 2023 titolari di contratto di locazione (regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso il Ministero delle Finanze -Ufficio delle Entrate) ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Suelli e occupate a titolo di abitazione principale (**il richiedente deve avere la residenza anagrafica nell'alloggio per il quale richiede il contributo relativamente al periodo a cui si riferisce la locazione**);

2.Essere/ essere stati nel corso del 2023 titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al D.M. delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di Suelli e occupate a titolo di abitazione principale (**il richiedente deve avere la residenza anagrafica nell'alloggio per il quale richiede il contributo relativamente al periodo a cui si riferisce la locazione**);

* I cittadini extracomunitari devono essere in possesso del regolare titolo di soggiorno;

Art. 2 Requisiti della locazione

La locazione deve:

- Risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente (n.b: tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione);

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma è necessario che sia stato titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2023.

Art. 3 Esclusioni dal bando di partecipazione

Sono esclusi dal presente bando:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- i nuclei familiari assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R n. 13 del 1989.
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- i nuclei familiari già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza. Tale incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente.

Art. 4 Definizione di nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera **nucleo familiare** quello formato dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, **così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Art. 5 Determinazione della situazione economica

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti economici ex art. 1 comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999:

Fascia A): ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;

Fascia B):ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € **2.320,00**.

Art. 6 Documentazione da presentare

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria del richiedente (Solo per i cittadini extracomunitari: copia fotostatica del regolare titolo di soggiorno). Andrà altresì allegata una copia dell'ISEE corrente o ordinario in corso di validità.

Art. 7 Modalità di determinazione della misura del contributo

Le domande presentate verranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento A o B.

L'entità dei contributi viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile, in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori. Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime richiamate nell'articolo 5, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

Esempi di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

- • *ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;*
- • *Canone annuo effettivo = € 3.600,00;*
- • *Canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00;*
- • *Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.*
- • *Ammontare di contributo erogabile = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.*

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concreta disponibilità del finanziamento. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di detta condizione.

Se il finanziamento non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata. **Il diritto al contributo decorre dal mese di Gennaio 2023 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla suddetta data, con termine al mese di Dicembre 2023.**

Art. 8 Cumulabilità con Reddito/Pensione di Cittadinanza

Come disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 29/05 del 08.09.2023: “non sono ammessi a contributo gli utenti già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza. La suddetta incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente”.

La liquidazione del contributo nei confronti dei beneficiari delle quote affitto reddito/pensione di cittadinanza sarà fatta solamente relativamente alle mensilità in cui tali benefici non vengano erogati.

Art. 9 Formazione e pubblicazione della graduatoria

L'Ufficio, procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Si procede alla formulazione di **una graduatoria** dei beneficiari, con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente in base alla modalità di cui all'articolo7.

La graduatoria definitiva sarà approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio, e sarà pubblicata nell'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, secondo le modalità di cui all'art. 26 del D. Lgs. n.33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza.

Art.10 Modalità di erogazione del Fondo

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo a seguito di accreditamento, da parte della RAS del relativo finanziamento. Qualor all'importo trasferito dalla Regione fosse insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, verrà operata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui all'articolo 5.

Il Comune, dopo aver predisposto la graduatoria definitiva dei beneficiari, effettuerà la liquidazione dei contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore.

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune potrà, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 11, della Legge n. 431/1998, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Art. 11 Termini di presentazione della domanda

Il termine per la presentazione delle domande è fissato il **27/12/2023 ore 10.00.**

Art. 12 Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica reperibile presso:

- il Sito Internet del Comune di Suelli e nelle bacheche posizionate al piano terra dell'Ente;

Art. 14 Informativa trattamento dati personali (Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)

Le istanze, debitamente sottoscritte e complete della documentazione indicata all'art. 6 del presente bando, dovranno pervenir e al Servizio Socio culturale del Comune di Suelli tramite:

a) consegna a mano presso l'ufficio protocollo;

b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.suelli@legalmail.it

Art. 13 Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, nonché del Regolamento Comunale e del vigente Protocollo di Intesa con la Guardia di Finanza, all'Amministrazione Comunale procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria. Inoltre l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già erogate e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Suelli.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è

Briga Giacomo

Tel. 0935933337– e-mail: brigagiacomo@pec.it

Modalità di trattamento 5

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.

Il trattamento dei suoi dati:

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- avverrà presso la sede del Comune;
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati del richiedente **l'assegnazione dei contributi per il sostegno alla locazione, periodo Gennaio –Dicembre 2023 di cui alla Legge 431/98 art. 11:**

- non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge;
- saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell'attività o procedimento amministrativo.

Diritti degli interessati

In ogni momento, Lei, in quanto richiedente **l'assegnazione del contributo per il sostegno alla locazione, periodo Gennaio – Dicembre 2023 di cui alla Legge 431/98 art.11** potrà esercitare il diritto di:

- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento;
- presentare reclamo avverso il trattamento presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.

Per l'esercizio dei suoi diritti:

Suelli, _____ **Firma** _____

LE RICHIESTE DI INFORMAZIONI POTRANNO ESSERE INVIATE ai seguenti indirizzi:

Dott.ssa Federica Porru cultura.suelli@gmail.com

uff. protocollo protocollo.suelli@legalmail.it

Il Responsabile dell'Area

Il Sindaco Garau Massimiliano
